

**PROCEDURA TELEMATICA DI GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE DELLE RICETTE FARMACEUTICHE E LA FORNITURA DI SOFTWARE COMPRENDENTE UN SISTEMA INFORMATICO WEB INTEGRATO E SERVIZI SPECIALISTICI PER L'ASP DI AGRIGENTO – DURATA TRIENNALE**

**CHIARIMENTI**

**DOMANDA 1**

Il disciplinare tecnico, Art.1 "oggetto e valore dell'appalto" riporta nell'ambito delle attività oggetto dell'appalto tra l'altro il "Servizio di archiviazione documentale e sostitutiva in forma digitale". Si chiede di chiarire se trattarsi del servizio di conservazione a norma e in caso affermativo si chiede di sapere se: A) il servizio, così come previsto dalle norme, debba essere espletato da società accreditata presso Agid come conservatore B) se tale requisito può essere in capo ad una delle società facenti parte del RTI.

**RISPOSTA 1**

Il Dirigente analista di quest'ASP in riscontro alla domanda 1 A) ha precisato (prot. 8646 del 15.01.2021) "*Il servizio di archiviazione documentale e sostitutiva in forma digitale è inteso come servizio di conservazione a norma. Inoltre, il servizio, così come previsto dalla norma, deve essere espletato da società accreditate AgID come conservatore*".

Posto tale chiarimento, relativamente al punto B) si specifica quanto segue.

Il disciplinare di gara all'art. 6.5 ha previsto esclusivamente le percentuali in cui può articolarsi l'RTI, non distinguendo fra prestazione principale e secondaria.

In assenza dei presupposti per la configurazione di un raggruppamento di tipo verticale (distinzione nel disciplinare delle prestazioni principale e secondaria oggetto dell'affidamento), come specificato dall'ANAC con parere 284 del 22.3.17 ("*l'offerta della concorrente coerentemente con la disciplina di gara e con la norma di riferimento, presenta una specificazione prettamente quantitativa del riparto...e appare idonea a fornire alla stazione appaltante certezza in ordine alle modalità di esecuzione del servizio ed ai connessi profili di responsabilità contrattuale delle imprese associate, ciascuna delle quali si obbliga ad assumere pro quota l'intero spettro delle prestazioni riconducibili al servizio oggetto di gara*"), i concorrenti hanno la libertà di stabilire nell'offerta la quota di partecipazione al raggruppamento (orizzontale) e di esecuzione ai sensi dell'art. 48 co. 4 D. Lgs. n. 50/2016. Ovviamente, come previsto dall'art. 48 co. 5 D.Lgs n. 50/2016, la ripartizione solo percentuale del servizio oggetto di gara non elimina la responsabilità solidale nei confronti di questa Stazione Appaltante, cui tutte le imprese possono essere chiamate a rispondere dell'esecuzione dei singoli servizi, a prescindere dalla ripartizione interna al raggruppamento dei compiti. Pertanto e, conclusivamente, conformemente a quanto statuito dalla più recente giurisprudenza, "*solo previa specifica ed espressa individuazione – ad opera della lex specialis – delle prestazioni “principali” e di quelle “secondarie” appare ammissibile una ripartizione delle prestazioni oggetto dell'appalto, non già pro quota (come avviene nel raggruppamento orizzontale), ma a seconda della diversa tipologia delle medesime (come avviene nel raggruppamento verticale)*". Di conseguenza, *a contrariis*, nel caso di specie, essendo i servizi richiesti all'art. 1 del disciplinare tecnico di gara non classificati come principali o secondari, sarà possibile per gli operatori economici procedere ad un raggruppamento di tipo orizzontale specificando nell'offerta la quota di partecipazione e di esecuzione al RTI e ferma restando la responsabilità solidale di tutte le imprese per tutti i servizi richiesti, indipendentemente dalla ripartizione interna al RTI dei compiti a carico delle imprese facenti parte dello stesso.

## **DOMANDA 2**

Con riferimento alla attività di archiviazione, digitalizzazione e distruzione, si chiede di confermare, nella ipotesi di partecipazione in RTI costituendo in cui una impresa fornisca esclusivamente tali servizi se:- Soddisfi il requisito di capacità economico finanziaria e tecnico professionale il possesso referenze e di fatturato specifico in ambito di servizi di archiviazione di documentazione sanitaria e amministrativa nella misure richieste dagli atti di gara

## **RISPOSTA 2**

Relativamente alla prima parte della superiore domanda (nella ipotesi di partecipazione in RTI costituendo in cui una impresa fornisca esclusivamente tali servizi ) si precisa che ampiamente è stato specificato nella risposta n. 1 il tipo di RTI utilizzabile per la partecipazione che sinteticamente si riporta “essendo i servizi richiesti all’art. 1 del disciplinare tecnico di gara non classificati come principali o secondari, sarà possibile per gli operatori economici procedere ad un raggruppamento di tipo orizzontale specificando nell’offerta la quota di partecipazione e di esecuzione al RTI e ferma restando la responsabilità solidale di tutte le imprese per tutti i servizi richiesti, indipendentemente dalla ripartizione interna al RTI dei compiti a carico delle imprese facenti parte dello stesso”.

Posto quanto riportato, conseguentemente la presentazione del fatturato specifico deve avvenire come previsto e normato dal punto 6.5 del disciplinare di gara “*i requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al precedente punto 6.3, deve essere soddisfatto dal raggruppamento o dal consorzio nel suo complesso, con le seguenti modalità: in caso di raggruppamento: l’impresa mandataria o indicata come tale in caso di raggruppamento non ancora costituito, deve comprovare il possesso di detti requisiti in una percentuale non inferiore al 60%; mentre la restante parte, pari al massimo al 40% del valore complessivo del fatturato, dovrà essere posseduto cumulativamente dalle mandanti, in una percentuale ciascuna non inferiore al 10%*”.

## **DOMANDA 3**

Con riferimento alla attività di archiviazione, digitalizzazione e distruzione, si chiede di confermare che la “Dichiarazione di impegno, in caso di aggiudicazione, a dotarsi di locali destinati alla lavorazione e conservazione delle ricette” aventi anche la certificazione ISO 14001:2013 soddisfi i requisiti richiesti all’art. 14. Del disciplinare di gara “CONTENUTO DELLA OFFERTA TECNICA “.

## **RISPOSTA 3**

Si riporta di seguito il testo della dichiarazione di impegno prevista dall’art. 3 del disciplinare tecnico e riportata nel disciplinare di gara all’art. 13 “contenuto della documentazione amministrativa” p.3 “Dichiarazioni integrative e documentazioni a corredo” ove è esattamente specificato il contenuto che deve avere la stessa: “*Dichiarazione di impegno, in caso di aggiudicazione, a dotarsi di locali destinati alla lavorazione e conservazione delle ricette. Tali locali dovranno essere situati in un ambito territoriale tale da consentire la disponibilità immediata delle ricette - entro 48 h dalla richiesta - che potrà avvenire per mail o per le vie brevi - per poter soddisfare eventuali richieste delle forze dell’Ordine o del Dipartimento del Farmaco. Entro un massimo di 30 giorni dalla data di notifica dell’avvenuta aggiudicazione, pena l’esclusione, i concorrenti dovranno indicarne l’esatta ubicazione e dimostrarne la disponibilità per tutta la durata dell’appalto.*

*Tali locali dovranno essere:*

- *in regola con la normativa vigente in tema di igiene e di prevenzione incendi, essere conformi alle norme del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;*
- *coperti da assicurazioni per i rischi specifici e generici previsti per tale attività;*
- *dotati di sistemi anti-intrusione e antiscasso;*

- *in possesso del certificato prevenzione incendi, in corso di validità, rilasciato da Comando dei Vigili del Fuoco per archivio cartaceo di cui alla cat. nr. 34.2/C compresa nell'elenco dell'allegato I al D.P.R. n. 151 del 01/08/2011 con evidenza del carico d'incendio (allegare certificato)"*

#### **DOMANDA 4**

Essendo la base d'asta calcolata fino a 3 cifre decimali così come inserito nel foglio di calcolo excel "Allegato C" (€0,045), con la presente si sottolinea che la richiesta di inserire un prezzo unitario a 2 cifre (vedi Disciplinare di gara a pag. 27 art.15) non è compatibile con quanto sopra riportato e soprattutto altera la possibilità di formulare un'offerta economica competitiva in una gara in cui il prezzo è l'unico elemento valutativo.

#### **RISPOSTA 4**

L'Operatore Economico potrà correttamente riportate le tre cifre decimali per le voci di costo riportate in scheda di offerta nel modello "Allegato C". In fase di valutazione, ed ai fini dell'aggiudicazione, si terrà conto dei valori riportati nel modello allegato e non di quelli riportati a sistema.

Il Dirigente amm. vo  
Dott.ssa Maria Tirro

Il Direttore UOC Provveditorato  
Dott. Oreste Falco